



IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Fabio D'Amore	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

-Visto il fascicolo di cui al procedimento unitario n. 117/2025 e n.ri 117-2-3/2025 RG e il ricorso iscritto al n. 117-2/2025 RG avente ad oggetto “*Domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell’art. 44, comma 1, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive di cui all’art. 54 c.2 CCII*” depositato in data 13.5.2025 da

SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., c.f. 02778750246, con sede in Sandrigo (VI), Via Galvani n. 40, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* Francesco Zanettin, in forza di delibera ex art. 120 bis CCII di data 12.05.2025 Notaio Stefano Loretto rep n. 22190 e n. racc. 17961, iscritta nel registro imprese (vedi visura C.C.I.A.A del 14.5.2025 prodotta dalla ricorrente), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Riccardo Canilli (c.f. CNLR57A04L840W pec: riccardo.canilli@ordineavvocativicenza.it) e Lara Meneghello (c.f. MNGLRA77S67L840D, pec: lara.meneghello@ordineavvocativicenza.it), con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9;

RILEVATO

-che in data 2.10.2025 SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. (entro il termine prorogato ex art. 44 c.1 lettera “a” CCII) ha depositato la “*Proposta di concordato preventivo in*

continuità aziendale e contestuale proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi“;

-viste le integrazioni documentali “Aggiornamento proposta e piano di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 e ss CCII “ del 6.12.2025 e del 12.12.2025;

-visto il parere del Commissario Giudiziale ex art.47 c.1 CCII del 16.10.2025 e il parere definitivo del 17.12.2025;

tutto ciò premesso il Collegio

OSSERVA

Considerato che il concordato preventivo proposto dalla società SOLUZIONE UFFICIO s.r.l, tenuto conto delle intervenuta modifica del 12.12.2025 può qualificarsi come concordato preventivo in continuità aziendale e contestuale proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, commi 2 e 3 CCII;

che va ritenuta, allo stato (fatti salvi i futuri approfondimenti a cura del Commissario Giudiziale), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi (che è insolvenza vedi pagina 14 dell’Aggiornamento del 12.12.2025) ;

viste le attestazioni ex artt. 87 c.3, 84 c.5 ed ex art. 88 CCII a firma dott. Andrea Manetti allegato n.61 del 12.12.2025;

letto il parere definitivo ex art. 47 CCII del Commissario giudiziale del 17.12.2025;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all’indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all’utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

rilevato in particolare, che **il piano di concordato** risulta - salvo più approfondite verifiche nel corso della procedura- conforme alle previsioni dell’art.87, commi 1 e 2, CCII posto che **contiene**:

A) quanto previsto dall'art. 87 comma 1 CCII ;

B) quanto previsto dall'art. 87 comma 2 CCII avendo il debitore nella domanda indicato “ *le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale*”.

Rilevato inoltre, che il debitore con la domanda ha depositato come previsto dall'art. 87 c.3 CCII “ *la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.*” (relazione a firma dott.Andrea Manetti allegato n.61) ;

Visti gli artt. 84, 85 , 86 CCII, va dato atto:

-che il piano concordatario che SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. propone prevede :

*il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;

**il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.;

***il pagamento parziale dei creditori privilegiati ex art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/1998, sino ad esaurimento dell'attivo realizzabile in caso di liquidazione, nonché con collocazione all'interno della prima classe chirografaria del credito non soddisfabile attraverso il valore di liquidazione;

****il pagamento parziale dei crediti previdenziali e tributari, nelle forme di cui all'art. 88 CCII;

*****la soddisfazione del ceto chirografario in misura percentuale, previa suddivisione in classi nel rispetto dei principi di cui all'art. 85 CCII nella seguente misura percentuale:

mediante la corresponsione di una percentuale del 40,88% quanto ai creditori appartenenti alla **prima** classe

mediante la corresponsione di una percentuale del 39% quanto ai creditori appartenenti alla **seconda** classe

mediante la corresponsione di una percentuale del 38,04% quanto ai creditori appartenenti alla **terza** classe

mediante la corresponsione di una percentuale del 3,50% quanto ai creditori appartenenti alla **quarta** classe

mediante la corresponsione di una percentuale del 3,49% quanto ai creditori appartenenti alla **quinta** classe

mediante la corresponsione di una percentuale del 3,47% quanto ai creditori appartenenti alla **sesta** classe

mediante la corresponsione di una percentuale del 2,53% quanto ai creditori appartenenti alla **settima** classe

nessun pagamento in favore dei creditori appartenenti alla **ottava** classe .

-Che, in particolare, la proposta concordataria prevede pagamenti in sintesi così strutturati:

a) quanto alla tempistica di esecuzione della proposta è previsto il termine di esecuzione della proposta in tre anni dall'intervenuta omologa, stimata per il mese di ottobre 2026, e quindi entro il mese di ottobre 2029 (il prospetto doc. 55 e poi doc. 60 allegato all'aggiornamento del 12.12.2025 descrive le tempistiche previste in relazione alla soddisfazione delle diverse categorie di creditori, nel rispetto delle rispettive cause di prelazione);

b) sono previste n. 8 classi di creditori (meglio indicate nell'aggiornamento del 12.12.2025) che - allo stato- appaiono costruite nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova

ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse ;

c) che come da piano è stata depositata la proposta di “*trattamento dei crediti tributari e contributivi* “ con la documentazione indicata dall’art. 88 CCII (vedi in particolare allegato n. 59 alla nota di aggiornamento del 12.12.2025) ;

d) che trattandosi di concordato in continuità aziendale proposto dalla società, l’attestatore ha dato atto del rispetto delle previsioni di cui all’art. 84 c. 6 CCII . (vedi relazione a firma dott. Andrea Manetti allegato n.61) ;

ritenuta la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

considerato che risulta allegato quanto stabilito dall’art. 39 CCII;

visti gli artt. 39, 44, 47 CCII nonché gli artt. 84, 85, 86, 87,88, 47, 39 CCII;

PQM

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.**, codice fiscale **02778750246**, con sede in Sandrigo (VI), Via Galvani n.40;

nomina Giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Paola Cazzola ;

conferma Commissario giudiziale la dott.ssa Ilaria Zaltron;

stabilisce la data iniziale del 18.06.2026 e la data finale del 02.7.2026 (compreso) per l’espressione del voto dei creditori, con le seguenti modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione: (vedi art. 104 c. 2 e art. 107 c.8 CCII) **posta elettronica certificata**;

fissa il termine di 15 giorni (decorrente dalla comunicazione del presente decreto al Commissario) per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

fissa il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della

somma di € 150.000,00, pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso l' Istituto già indicato a seguito del ricorso ex art. 44 CCII;

ordina

la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della Cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII, ove non già acquisiti gli atti di seguito indicati,

manda

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;

dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;

dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Vicenza, 18 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Limitone